

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO —
AFFARI INTERNI E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

62.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUIGI PRETI
INDI
DEL VICEPRESIDENTE NELLO BALESTRACCI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		BREDA ROBERTA	5
PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	3	PAVAN ANGELO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	5
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		SCAIOLA ALESSANDRO	5
Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione della medaglia d'oro al valor militare alla bandiera della Polizia di Stato (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (4190)	3	SERVELLO FRANCESCO	4, 5, 6
PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	3, 4, 5, 6	TORELLI GIUSEPPE	3
		ZAMPIERI AMEDEO, <i>Relatore</i>	3, 5
		Votazione segreta:	
		PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	6

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		Votazione segreta:	
Disciplina delle esequie di Stato (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (3709)	6	PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	9
PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	6, 7, 8	Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
BREDI ROBERTA,	7	Nuove norme sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato (3641);	
GUALANDI ENRICO	7	LABRIOLA: Norme sul soggiorno degli stranieri in Italia (33)	9
PAVAN ANGELO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	8	PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	9, 10
PIREDDA MATTEO, <i>Relatore</i>	6, 8	BALESTRACCI NELLO, <i>Presidente</i>	10
SERVELLO FRANCESCO	7, 8	SERVELLO FRANCESCO	10

La seduta comincia alle 10,10.

ALESSANDRO SCAIOLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Levi Baldini Natalia e Mastella Clemente sono sostituiti rispettivamente dai deputati Codrignani Giancarla e Foschi Franco per l'intero *iter* dei progetti di legge nn. 3641 e 33.

Discussione del disegno di legge: Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione della medaglia d'oro al valor militare alla bandiera della Polizia di Stato (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4190).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione della medaglia d'oro al valor militare alla bandiera della polizia di Stato », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 6 novembre 1986.

L'onorevole Zampieri ha facoltà di svolgere la relazione.

AMEDEO ZAMPIERI, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame, che prevede la deroga al vincolo temporale di cui al decreto luogotenenziale n. 518 del 1945, tende a rimediare ad una situazione di manchevolezza. Il riconoscimento che si intende attribuire alla polizia di Stato non ha carattere retorico o enfatico, perché i fatti sono quelli richiamati nella relazione che accompagna il provvedimento; fatti che si riferiscono ad un periodo drammatico della nostra storia, nel quale per la formazione di un ideale si è stati disposti al massimo dei sacrifici: quello della vita.

Non ritengo di aggiungere altro, se non che il provvedimento viene assai tardivamente; e per questo ne raccomando la rapida approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIUSEPPE TORELLI. Sottolineo innanzitutto l'adesione del gruppo comunista al provvedimento in esame che, seppure con ritardo, tende al riconoscimento del comportamento tenuto dalle forze di polizia durante i venti e più mesi della Resistenza.

Mi ha colpito molto favorevolmente il fatto che la relazione che accompagna il provvedimento lo illustri in maniera non manichea, ponendo giustamente in evidenza gli atti di abnegazione di molti agenti, sottufficiali ed ufficiali della polizia nella battaglia per la riscossa dell'onore e della dignità della nazione, ma nello stesso tempo evidenziando il serio travaglio che vi è stato nella scelta di campo a favore della democrazia operata da molti appartenenti alla polizia, mentre altri seguirono una strada diversa.

Ho voluto sottolineare questo aspetto che ritengo molto importante perché, pur nelle luci e nelle ombre, risaltano i lati positivi della scelta che è stata compiuta da molti che hanno pagato con la vita la democrazia e la rinascita del nostro paese.

FRANCESCO SERVELLO. L'argomento in discussione è di grande delicatezza sul piano politico, ma lo è in particolar modo su quello morale. Credo che il riconoscimento dei sacrifici compiuti, soprattutto del massimo sacrificio, quello della vita, nella guerra o nella lotta politica, debba essere obiettivo ed imparziale, senza discriminazioni di ordine giuridico.

L'impostazione data a questo provvedimento mi sembra sia unilaterale. La relazione che lo accompagna è indubbiamente parziale, perché tende a rappresentare fatti ed eventi secondo un'ottica che appare, a distanza di oltre quaranta anni dalla fine della guerra, tutt'altro che obiettiva.

Ricordo che, quando Mussolini ricevette la notizia che reparti regolari dell'esercito italiano si erano ricostituiti al sud e li combattevano e andavano verso il nord, disse che quella manifestazione di una iniziativa autonoma rispetto alle truppe straniere sul territorio italiano era molto positiva.

Di fronte a episodi ed eventi che si sono sviluppati in una fase cruenta della guerra e che hanno visto immolarsi alcuni degli appartenenti a corpi regolari della PAI e della polizia, ritengo che anche a costoro vada reso omaggio. Penso che ormai la storia abbia fatto giustizia di tante deformazioni e di tanta demagogia e che sia giunto il momento di passare da enunciazioni enfatiche sulla pacificazione a provvedimenti di equità, con il riconoscimento dei sacrifici che, in purezza di fede, sono stati compiuti dall'altra parte della barricata.

Un simile riconoscimento, con una legislazione improntata veramente ai principi della pacificazione, non è stato ancora effettuato dal Parlamento italiano,

sicché si perpetuano le conseguenze della legge civile, delle leggi speciali e straordinarie del 1945-1947 anche nei confronti di coloro che sono caduti.

Questo suscita nel mio animo un senso di amarezza e di delusione, soprattutto nei confronti di uomini e di forze politiche che si ispirano ai principi della giustizia cristiana e del cattolicesimo.

Per tale motivo, di fronte ad un provvedimento che può apparire e forse è nella sostanza giusto, non mi sento di esprimere un voto favorevole o contrario. Mi limiterò quindi ad un'astensione, con la speranza che dalle parole di giustizia e di pacificazione si passi finalmente ai fatti e ad una doverosa riparazione sul terreno morale, prima che su quello giuridico.

PRESIDENTE. Onorevole Servello, il provvedimento riguarda la polizia dello Stato italiano. Per quanto riguarda quelli che hanno combattuto in difesa della Repubblica sociale...

FRANCESCO SERVELLO. Non dobbiamo dimenticare gli uomini della polizia che sono rimasti nella Repubblica sociale.

PRESIDENTE. Si potranno considerare con la migliore benevolenza quanti, sbagliando, hanno combattuto per la Repubblica sociale. Tuttavia, il problema non riguarda la polizia...

FRANCESCO SERVELLO. Anche.

PRESIDENTE. Se un poliziotto ha compiuto un certo servizio, potrà essere considerato insieme ai militari della Repubblica sociale, ma non assimilato a quanti appartengono ed hanno appartenuto alla polizia!

Certamente, posso capire la sua posizione nei confronti di coloro che hanno combattuto, morendo, per la Repubblica sociale. Tuttavia, i poliziotti che — ad

esempio — vennero a casa mia insieme a certi « tipi » tedeschi per condurmi in prigione la notte in cui furono uccisi tanti miei amici — a mio avviso — non si potevano veramente definire tali. Non mi sembra possano essere considerati uomini della polizia per aver svolto un servizio che non si può assolutamente considerare positivo.

FRANCESCO SERVELLO. Onde evitare equivoci, vorrei precisare che nel mio precedente intervento mi riferivo ai corpi ordinari, non a quelli speciali, che hanno vissuto determinate esperienze in una particolare situazione di guerra e addirittura di guerra civile.

ROBERTA BREDA. A nome del gruppo socialista, desidero esprimere soddisfazione per il provvedimento al nostro esame. Infatti, sia pur tardivamente, con tale disegno di legge viene dato riconoscimento al ruolo e alla funzione svolti dalla polizia in un periodo drammatico — dal 1943 al 1945 — della nostra storia nazionale, con uno straordinario e generoso contributo di sangue — come è evidenziato nella stessa relazione introduttiva del governo — da parte di diversi esponenti di questo corpo.

Per tale ragione, il mio gruppo è pienamente favorevole all'approvazione del disegno di legge.

ALESSANDRO SCAIOLA. Desidero esprimere l'atteggiamento favorevole del gruppo democratico cristiano rispetto a questo disegno di legge. Con esso viene dato un giusto, anche se tardivo, riconoscimento a meriti che certamente la polizia ha acquisito nel passato — anche attraverso il sacrificio dei suoi uomini — durante eventi bellici di grande valenza storica.

Ritengo inoltre che tale provvedimento assuma anche il significato di un riconoscimento per il presente e uno stimolo per il futuro, in considerazione delle difficili incombenze che continuano ad attendere questo importantissimo corpo dello Stato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

AMEDEO ZAMPIERI, *Relatore*. Onorevole Servello, indubbiamente la storia s'incarica di raffreddare le tensioni, offrendo un'immagine più serena degli eventi passati; tuttavia — mi consenta, onorevole Servello — proprio nel momento in cui ella richiama quelle divisioni che la storia si è incaricata di attenuare, paradossalmente assume un atteggiamento antistorico, perché tende a ripristinarle.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime soddisfazione, poiché dagli interventi succedutisi emerge un generale riconoscimento da parte di tutte le forze politiche delle ragioni che hanno indotto il Governo a presentare questo disegno di legge.

Non credo sia il caso di richiamare l'opportunità — già largamente evidenziata — di giungere, sia pure con un certo ritardo, ad un riconoscimento del sacrificio e della abnegazione della polizia di Stato.

Ringrazio pertanto i commissari per l'assenso manifestato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Ne do lettura:

ART. 1.

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, la proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare alla bandiera della Polizia di Stato, con la relativa documentazione, può essere presentata alla Commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valor militare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

FRANCESCO SERVELLO. Signor presidente, ho già preannunciato il voto di astensione su questo provvedimento, esplicitando i motivi politici, giuridici e morali, per i quali non mi sento di votare contro il provvedimento, accompagnato — per la verità — da una relazione piuttosto parziale e non obiettiva nella ricostruzione dei fatti.

In ogni caso, mentre la relazione può risentire delle valutazioni di chi l'ha scritta, il provvedimento riguarda un riconoscimento verso una categoria che indubbiamente ha vissuto vicende particolarmente cruente e gravi.

Il senso della mia astensione pertanto deve essere ricercato nella volontà di stimolare le forze politiche a rivedere — non soltanto a parole, ma attraverso fatti e comportamenti giuridici — situazioni di carattere postbellico, che hanno indotto ad adottare una legislazione che ha determinato una vera e propria frattura tra gli italiani che hanno « vinto » e quelli che hanno perduto.

Questo è il senso della mia astensione: stimolo alle forze politiche, affinché determinati comportamenti giuridici, o anti-giuridici, del periodo postbellico verso una determinata parte degli italiani possano essere rimossi dal nostro codice e soprattutto si possano ripristinare effettivamente le condizioni della pacificazione.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale

21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione della medaglia d'oro al valor militare alla bandiera della Polizia di Stato » (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4190).

Presenti	25
Votanti	24
Astenuto	1
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aniasi, Balestracci, Breda, Caprili, Conti, Dignani Grimaldi, Filippini, Galli, Gualandi, La Russa, Lo Bello, Memmi, Nenna D'Antonio, Petrocelli, Piredda, Preti, Quarta, Quercioli, Radi, Scaiola, Torelli, Zampieri, Zaniboni, Zolla.

Si è astenuto:

Servello.

Discussione del disegno di legge: Disciplina delle esequie di Stato (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (3709).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina delle esequie di Stato », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 24 aprile 1986.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio hanno espresso sul disegno di legge parere favorevole.

L'onorevole Piredda ha facoltà di svolgere la relazione.

MATTEO PIREDDA. *Relatore.* Tutti gli Stati, e non solo quelli moderni, si sono sempre assunti le spese per i funerali, in segno di riconoscimento e di onore, di coloro che con le proprie opere hanno illustrato la comunità nazionale.

Attualmente, si segue un procedimento piuttosto macchinoso, che può comportare lungaggini e notevoli inconvenienti. Apprezzo dunque l'iniziativa governativa, volta a regolare la materia per offrire certezza procedurale e di diritto.

In base all'articolo 1 del provvedimento al nostro esame, hanno diritto alle esequie di Stato il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Corte costituzionale, sia che il decesso avvenga nella pienezza dei loro poteri, sia che avvenga dopo la cessazione della carica.

Tale diritto viene anche riconosciuto, oltre che ai ministri deceduti durante la permanenza in carica, ad una terza categoria di persone: quanti abbiano reso particolari servizi alla Patria, nonché i cittadini italiani e stranieri o gli apolidi che abbiano illustrato la nazione italiana nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, del lavoro, dell'economia, dello sport e delle attività sociali.

La procedura è sostanzialmente sempre questa: in seguito ad una deliberazione del Consiglio dei ministri, viene emesso un decreto del Presidente del Consiglio. Tuttavia, quando il provvedimento riguardi cittadini stranieri, la deliberazione è adottata su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il ministro degli affari esteri; tale dicastero infatti è l'unico in grado di valutare eventuali implicazioni internazionali e connessioni del decreto da adottare.

Il disegno di legge riconosce il diritto alle esequie di Stato anche a coloro che sono caduti nell'adempimento del dovere o deceduti in conseguenza di azioni terroristiche o di criminalità organizzata. Prescindendo dunque dalle funzioni e dall'attività svolta, il Governo ha voluto includere nella categoria degli aventi diritto le persone che hanno sacrificato la loro vita nell'interesse della collettività.

Faccio infine osservare ai colleghi che il provvedimento ha decorrenza per i fu-

nerali delle personalità di cui all'articolo 1 dal 1° gennaio 1983, al fine di sanare una serie di situazioni ancora in sofferenza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO SERVELLO. Mi rendo conto che l'argomento, piuttosto inquietante, suscita nei colleghi qualche preoccupazione e qualche perplessità non soltanto propria della mentalità meridionale.

In realtà, non riesco a convincermi della ragione per cui si assume un provvedimento per disciplinare una materia che potrebbe essere regolata con atto amministrativo; mi sembra quasi di adottare una delibera del consiglio comunale! Del resto, con la procedura qui prevista viene data facoltà al Consiglio dei ministri di decidere su tale argomento.

Prescindendo da quest'osservazione, preannuncio il mio voto favorevole al provvedimento.

ROBERTA BREDI. Esprimo l'adesione del gruppo socialista al provvedimento per le motivazioni espresse dal relatore, riconoscendo l'opportunità di disciplinare attraverso un provvedimento *ad hoc* la materia riguardante le esequie di Stato.

ENRICO GUALANDI. Sono favorevole al disegno di legge, con il quale viene riconosciuto il diritto alle esequie di Stato, oltre che a personalità nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, del lavoro e via dicendo, a quanti sono caduti nell'adempimento del dovere e sono morti in conseguenza di azioni terroristiche o di criminalità organizzata. Ritengo che tale elemento di novità rappresenti un modo per affrontare un problema molto grave, che ha colpito e continua a colpire il nostro paese.

Prescindendo dalla disposizione introdotta dal Senato, con cui si stabilisce l'applicazione del provvedimento dal 1° gennaio 1983 per i funerali delle personalità di cui all'articolo 1, occorre considerare come il disegno di legge tenda a

superare la necessità di ricorrere ad un intervento legislativo ogniqualvolta lo Stato deve affrontare le spese per i funerali; ciò ha infatti procurato nel passato disfunzioni di carattere amministrativo, con conseguenti lungaggini e riflessi sul piano economico.

Lo spirito del provvedimento è dunque quello di offrire un riconoscimento doveroso e nel contempo di dare gli strumenti per consentire una maggiore efficienza e minori costi nel portare a compimento pratiche che certamente nessuno di noi auspica vengano utilizzate.

FRANCESCO SERVELLO. Vorrei sapere la ragione per la quale non si prevede la retroattività della normativa anche per i casi di cui all'articolo 3, ossia per i cittadini italiani caduti nell'adempimento del proprio dovere o in conseguenza di azioni terroristiche o della criminalità organizzata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MATTEO PIREDDA, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla mia relazione.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il provvedimento al nostro esame regola in maniera organica una materia che il Parlamento aveva già affrontato con atti particolari per singole persone.

Il Governo ha inteso emanare una normativa che permettesse di intervenire in tempi brevi in occasione del decesso delle personalità di cui al provvedimento in oggetto.

Per quanto si riferisce alla sanatoria di cui all'articolo 6, essa è limitata ai casi previsti nell'articolo 1 in quanto questi, prima del 1983, sono stati oggetto di appositi singoli provvedimenti. I casi invece di cui all'articolo 3 costituiscono una novità, per cui non può essere adottata per essi alcuna sanatoria.

Fatta questa precisazione, sollecito l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Sono a carico dello Stato le spese per i funerali del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Corte costituzionale, sia che il decesso avvenga durante la permanenza in carica, sia che avvenga dopo la cessazione della stessa.

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica anche ai funerali dei Ministri deceduti durante la permanenza in carica.

3. L'erogazione della relativa spesa avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

(È approvato).

ART. 2.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere assunte a carico dello Stato le spese per i funerali di personalità che abbiano reso particolari servizi alla Patria, nonché di cittadini italiani e stranieri o di apoliti che abbiano illustrato la Nazione italiana nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti; del lavoro, dell'economia, dello sport e di attività sociali.

(È approvato).

ART. 3.

1. Con le medesime modalità di cui al precedente articolo 2, possono essere assunte a carico dello Stato le spese per i funerali di cittadini italiani o stranieri o di apoliti, caduti nell'adempimento del dovere o comunque deceduti in conse-

guenza di azioni terroristiche o di criminalità organizzata.

(È approvato).

ART. 4.

1. Ai fini dell'assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali di cittadini stranieri, ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, la deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

(È approvato).

ART. 5.

1. Fermo restando che nelle spese funerarie si intendono comprese, oltre quelle per i funerali, anche quelle di trasporto e sepoltura della salma, con il medesimo decreto con cui si assumono a carico dello Stato le spese stesse viene determinato il limite massimo delle spese da sostenere.

2. Le modalità della cerimonia sono stabilite dall'Ufficio del cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

(È approvato).

ART. 6.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle spese per i funerali delle personalità di cui al precedente articolo 1, a decorrere dal 1° gennaio 1983.

(È approvato).

ART. 7.

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in lire 22 milioni per l'anno finanziario 1986, sono iscritte in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per il detto anno finanziario, per la cui dotazione si

provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disciplina delle esequie di Stato » *(Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (3709).*

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aniasi, Balestracci, Breda, Caprili, Conti, Costa Silvia, Dignani Grimaldi, Filippini, Galli, Gualandi, La Russa, Lo Bello, Memmi, Nenna D'Antonio, Petrocchi, Piredda, Preti, Quarta, Radi, Scaiola, Scaramucci Guaitini, Servello, Torelli, Zampieri, Zaniboni, Zolla.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato (3641); e della proposta di legge Labriola: Norme sul soggiorno degli stranieri in Italia (33).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove norme sul-

l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato »; e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Labriola: « Norme sul soggiorno degli stranieri in Italia ».

Avverto che non è ancora pervenuto il parere della I Commissione affari costituzionali sul testo e sugli emendamenti del disegno di legge n. 3641, approvati in linea di principio nella seduta di ieri.

FRANCESCO SERVELLO. Vorrei rilevare che il provvedimento, per la cui definitiva approvazione manca solo la votazione definitiva, è stato trasmesso alla I Commissione per l'espressione del prescritto parere. Quest'ultima ha preferito affrontare questa mattina la discussione delle riforme istituzionali, che decolleranno intorno al duemila, anziché pronunciarsi in ordine ad un disegno di legge che appare piuttosto urgente, quantomeno per motivi di coordinamento rispetto alla normativa di recente approvata riguardante il lavoro degli stranieri in Italia.

Pertanto, vorrei chiedere al nostro presidente di fare tutti i passi opportuni e necessari per sollecitare nella giornata di oggi l'espressione del parere, onde consentire l'approvazione finale del provvedimento.

PRESIDENTE. Sulla base delle osservazioni espresse, sospendo la seduta, per acquisire notizie sui tempi di espressione del citato parere.

La seduta, sospesa alle 11,5, riprende alle 12,15.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
NELLO BALESTRACCI

PRESIDENTE. Comunico che la seduta della I Commissione è terminata senza che sia stato espresso il parere richiesto sul disegno di legge n. 3641.

Rinvio quindi il seguito della discussione del provvedimento ad una prossima seduta.

La seduta termina alle 12,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO